

# AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA N. 06 IN DATA 16.05.2008

**OGGETTO: Ordinanza n. 01/1998 in materia di autoproduzione delle operazioni portuali. Integrazione.-**

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Giurgola, Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi, nominato con Decreto interministeriale dei Ministri dei Trasporti e delle Infrastrutture, in data 5 aprile 2007,

**VISTA** l'Ordinanza n. 01/1998 in data 8 gennaio 1998 con la quale sono state dettate disposizioni per la disciplina dell'autoproduzione delle operazioni portuali ex art. 16 della legge 28.01.1994, n. 84;

**TENUTO CONTO** che l'Ordinanza citata, tra le varie fattispecie, contempla anche quella dell'imbarco e sbarco di rotabili (trailers), fattispecie che riveste rilevante importanza per gli approdi di navi traghetto ro-ro che scalano questo porto;

**CONSIDERATO** che l'Ordinanza n. 01/1998, all'art. 6, stabilisce il corrispettivo dovuto dal soggetto autorizzato all'autoproduzione per quanto concerne l'esercizio diretto delle suddette operazioni, prevedendo una parte variabile connessa alla durata temporale della sosta della nave ed un'altra legata rapportata alla tipologia delle merci da trattare.

**CONSIDERATO** che, con la nota in data 26 febbraio 2008, l'Associazione Agenti marittimi Raccomandatori di Brindisi ha chiesto a questa Autorità di voler valutare l'opportunità di integrare l'ordinanza n. 01/1998 con l'espressa previsione della possibilità di rilascio di un'autorizzazione all'autoproduzione delle operazioni di trazionismo in favore delle navi di linea, per un periodo temporale più esteso e che tenga conto appunto della regolarità della tratta, fissando un canone forfettario mensile (o comunque periodico), con importi ridotti rispetto a quelli rivenienti dall'applicazione degli importi dell'Ordinanza n. 01/1998;

**RILEVATO** che tra i vettori che potrebbero avvalersi del diritto di esercitare l'autoproduzione vi sono le Compagnie di Navigazione delle navi traghetto e ro-ro e che tuttavia, per le navi di linea che scalano regolarmente il porto appare necessario dettare una disciplina per le autorizzazioni che tenga conto della circostanza che i beneficiari potenziali sono vettori di linea, quindi con scali regolari nel porto di Brindisi, che garantiscono al porto un livello di servizi di trasporto che merita incentivazione rispetto alle Compagnie di Navigazione che scalano Brindisi soltanto per limitati archi temporali;

**RITENUTO** che, per quanto esposto in precedenza, appare opportuno integrare l'Ordinanza n. 1/1998 con l'esplicita previsione dell'autoproduzione delle operazioni portuali di trazionismo per le navi traghetto di linea, purché la linea sia riconosciuta tale dalla competente Autorità marittima, contemplando un canone variabile che renda non disincentivante il potenziale ricorso all'autoproduzione, ma senza, d'altro canto, inficiare le attività e l'equilibrio di mercato delle imprese portuali autorizzate ex art. 16;



# AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

**CONSIDERATO** che l'art. 6 dell'Ordinanza n. 1/1998 prevede una parte variabile del canone per l'occupazione dell'ormeggio pari ad Euro 77,00 (Lire 150.000) al giorno per i primi tre giorni, via via crescente a seconda della durata della sosta, oltre alla parte variabile legata ai pezzi movimentati pari a 0,36 Euro (Lire 700) a rotabile, e rilevato che le navi traghetto ro-ro in linea con il porto di Brindisi effettuano una media di circa 20 scali al mese per ogni unità, con sosta limitata ad alcune ore del singolo giorno di approdo, ai fini dell'emanando provvedimento di integrazione dell'Ordinanza n. 01/1998, l'importo della parte variabile del canone legata all'occupazione dell'ormeggio può essere commisurata alla somma prevista dall'Ord. n. 1/1998 moltiplicato per i giorni medi di scali al mese, fermo restando l'importo dovuto per i singoli pezzi imbarcati e/o sbarcati;

**VISTO** il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza formulata dalla citata Associazione Agenti marittimi ed al testo dell'integrazione dell'Ordinanza n. 01/1998 proposto, espresso dalla Commissione Consultiva locale nella seduta del 21 aprile 2008;

**VISTA** la deliberazione n. 16 in data 30 aprile 2008 con la quale il Comitato portuale ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della richiesta citata e del testo di integrazione dell'Ordinanza n. 01/1998;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.,

## **ORDINA**

### **Articolo unico**

L'art. 3 dell'Ordinanza n. 01/1998 è come di seguito integrato:

“Nel caso di richiesta di autoproduzione delle operazioni portuali di imbarco e sbarco di mezzi rotabili mediante ralle o trattori stradali da parte di vettori marittimi di navi traghetto e/o ro-ro o loro rappresentanti, le cui unità svolgano un servizio di linea regolare con il porto di Brindisi e detta linea sia stata formalmente riconosciuta dalla competente Autorità marittima, l'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo massimo di mesi dodici e per non meno di un mese a prescindere dal reale numero degli approdi e delle movimentazioni di rotabili (trailers) che saranno realmente effettuati.

La parte variabile del canone connesso all'occupazione della banchina è rapportato ad un numero mensile medio di scali pari a 20, per cui l'importo da versare all'Ente per tale frazione di canone è pari ad Euro 1540,00 per autorizzazione mensile (Euro 77/giorno x 20 approdi medi). Resta fermo l'importo della parte di canone connessa ai pezzi movimentati che sarà determinata a consuntivo tramite la produzione di specifica comunicazione da parte del vettore e/o dell'Agenzia marittima raccomandataria.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà produrre la documentazione prevista dalla presente Ordinanza unitamente a copia del provvedimento di riconoscimento della linea. Dovranno essere prodotti altresì il documento di valutazione dei rischi per l'espletamento dell'attività nell'ambito del porto di Brindisi, la lista dell'equipaggio con indicazione dei componenti incaricati delle operazioni, la copia dell'assicurazione della nave, dei mezzi da



# AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

utilizzare e titolo di abilitazione alla guida sul territorio nazionale dei suddetti componenti dell'equipaggio

Il richiedente dovrà inoltre produrre specifica garanzia fideiussoria in favore dell'Autorità portuale di Brindisi - per un importo garantito di Euro 5.000,00 - che rechi altresì la clausola della rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore.”

16 MAG. 2008

IL PRESIDENTE  
Dott. Giuseppe Giurgola

